*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 272

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **597.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 465 a 470 relativi alla « Scuola di perfezionamento in chirurgia » che muta la denominazione in quella di: « Scuola di specializzazione in chirurgia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in chirurgia*
(annessa alla 1ª cattedra)

Art. 465. — La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 466. — Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di ottanta complessivamente (sedici per ogni anno di corso).

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.

Art. 467. — Le materie della scuola sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia ripativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;

12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Art. 468. — Le materie sopraelencate sono così distribuite nei singoli anni:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 469. — I corsi saranno corredati da esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università o di ospedali di I e II categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti della clinica. Gli specializzandi frequenteranno a turno le sale operatorie iniziando dal primo anno e quindi, una volta completato il primo triennio e superato i relativi esami potranno partecipare attivamente agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano di pertinenza della clinica chirurgica, verranno stabiliti periodi di frequenza continuativa presso i relativi reparti specialistici.

Il direttore ed i docenti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 470. — Alla fine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Gli articoli 481, 482 e 483, relativi alla « Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica*

Art. 481. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di tre anni.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Gli aspiranti all'iscrizione alla scuola saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato.

Art. 482. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicate;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Dermatosi allergiche e professionali;
6) Angiologia;
7) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 483. — Il corso di lezioni dovrà essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovrà essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno perciò obblighi di internato onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente attività pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprende le materie proprie di ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Gli articoli 502, 503, 504, relativi alla « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale*

Art. 502. — La durata della scuola è di tre anni

Art. 503. — Il numero massimo degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso (totale: dodici iscritti).

Art. 504. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (biennale);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica;

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (biennale);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheobroncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria;

Gli articoli 505, 506 e 507, relativi alla « Scuola di perfezionamento in puericultura » che mutua la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in puericultura », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in puericultura*

Art. 505. — La scuola di specializzazione in puericultura ha la durata di tre anni e si propone di conferire un'approfondita preparazione teorico-pratica in biologia dell'età evolutiva e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.

Alla scuola possono essere ammessi non più di dodici allievi per ciascun anno di corso, per un totale complessivo di trentasei allievi.

Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate su parere favorevole del consiglio della scuola.

Art. 506. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
2) Elementi di genetica medica e di eugenetica;
3) Elementi di puericultura prenatale;
4) Auxologia;
5) Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
6) Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

1) Psicologia ed igiene mentale dell'età evolutiva;
2) Igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
3) Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
4) Elementi di medicina scolastica;
5) Legislazione ed assistenza sociale dell'infanzia.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico presso la sede della scuola o altre istituzioni o enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Art. 507. — Durante ogni anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.

Gli iscritti hanno obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.

Alla fine di ognuno dei primi due anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame delle materie d'insegnamento. Al termine del 2° anno dovranno sostenere un esame teorico generale, mentre al termine del 3° anno dovranno sostenere un esame pratico unitamente all'esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti.

Gli articoli 519, 520, 521 e 522, relativi alla « Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria », sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

*Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria*

Art. 519. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 520. — Il numero degli iscritti è di centoquarantacinque (145) per i tre anni di corso.

Art. 521. — Le materie di insegnamento nei tre anni di corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;

5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa (2° anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
3) Paradontologia (1° anno) (biennale);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
6) Parodontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche.

Gli articoli 532, 533 e 534, relativi alla « Scuola di clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in tisiologia*
*e malattie dell'apparato respiratorio*

Art. 532. — Il corso per la specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni.

Il numero degli iscritti al primo anno non potrà essere superiore a quaranta.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 533. — Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) Microbiologia;
7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Clinica della tubercolosi (biennale);
3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Broncologia;
6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
7) Profilassi della tubercolosi;
8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi (biennale);
2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 534. — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche, da seminari e da conferenze.

Alla fine di ogni anno saranno tenuti gli esami relativi. Il non aver sostenuto le prove, o l'averle sostenute con esito sfavorevole, non inibisce il passaggio all'anno successivo: però chi non ha superato gli esami dell'anno precedente non può presentarsi a quelli degli anni successivi.

Le materie di insegnamento saranno aggruppate in due esami teorici per ogni anno di corso. Gli esami di clinica saranno teorici e pratici.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prevista la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Sono ammesse abbreviazioni di corso non superiori al 1° anno di corso della scuola, in base alla presentazione di una provata qualificazione, a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972*
*Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 117.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. 598.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Severo e dei SS. Martino e Romolo, nel comune di Calenzano.**

N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 9 giugno 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Severo, in località Legri del comune di Calenzano (Firenze), e dei SS. Martino e Romolo, in località Leccio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972*
*Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 92.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **599**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della modifica della denominazione della Congregazione delle suore di Maria Santissima Addolorata e di S. Filomena, con sede in Napoli.**

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la modificazione della denominazione della Congregazione delle suore di Maria Santissima Addolorata e di S. Filomena, con sede in Napoli, in «Congregazione delle suore di Maria Santissima Addolorata».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 87. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **600**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Mattia apostolo e dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Crevoladossola.**

N. 600. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara in data 1° aprile 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis », delle parrocchie di S. Mattia apostolo, in frazione Oira del comune di Crevoladossola (Novara), e dei SS. Pietro e Paolo nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 94. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **601**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Santa Maria Mater Ecclesiae », con sede in Saluggia, della Congregazione benedettina silvestrina.**

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Santa Maria Mater Ecclesiae », con sede in Saluggia (Vercelli), della Congregazione benedettina silvestrina.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 88. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **602**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma « Madonna del Rosario », nel comune di Villa S. Stefano.**

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferentino in data 3 luglio 1970, integrato con dichiarazione del 21 dicembre 1971, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma « Madonna del Rosario », in località Macchione del comune di Villa S. Stefano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 79. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

**Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, ispettore generale del Ministero del tesoro, dott. Domenico Conte;

Vista la lettera del Ministero del tesoro in data 21 giugno 1972, con la quale quell'amministrazione designa, per la sostituzione, il direttore di divisione dott. Vito Leonardo Tribuzio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di divisione del Ministero del tesoro, dottor Vito Leonardo Tribuzio, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Domenico Conte.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *settembre* 1972
*Registro n.* 13 *Presidenza, foglio n.* 203

**(11458)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

**Indennità di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, ai medici ed agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 431;

Vista la legge 21 giugno 1971, n. 515;

Vista la legge 14 febbraio 1904, n. 36 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 253, con il quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 431, il trattamento economico spettante al personale medico operante in istituzioni psichiatriche, nonchè le qualifiche da attribuire ai diversi specialisti;

Ritenuto di provvedere alla determinazione dell'indennità prevista dall'art. 3 della citata legge n. 515 tenendo anche conto della diversa configurazione che assume il direttore negli ospedali psichiatrici e nei centri o servizi di igiene mentale rispetto a quella degli enti ospedalieri;

Decreta:

Art. 1.

(*Opzioni*)

I medici e gli psicologi in servizio di ruolo presso ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale potranno optare fino al 15 aprile 1972 per il rapporto a tempo pieno ovvero per quello a tempo definito in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti da enti ospedalieri.

Le singole amministrazioni dovranno procedere all'esame delle opzioni presentate e decidere in ordine all'accoglimento delle stesse nei limiti del 60 % del totale dei posti in organico, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine al fine di consentire l'inizio dei nuovi rapporti con decorrenza 1° luglio 1972. Fino a tale data i rapporti esistenti saranno considerati a tempo definito.

Non saranno consentiti aumenti delle piante organiche in conseguenza della nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale in argomento.

Art. 2.

(*Caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito*)

Le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito sono quelle di cui alla lettera *d)* dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 3.

(*Trattamento economico*)

In aggiunta al trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 6 dicembre 1968, ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale, è corrisposta un'indennità, non utile ai fini previdenziali ed assistenziali, nella misura lorda prevista dalle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

(*Rimborsi*)

Il rimborso a favore delle amministrazioni provinciali e degli altri enti pubblici da cui dipendono ospedali psichiatrici, delle somme erogate per effetto del presente decreto, sarà effettuato con le procedure previste dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 431, gravando per il presumibile importo di L. 6.000.000.000 (sei miliardi), sul capitolo 1140 del bilancio dello Stato per l'esercizio 1972.

Roma, addì 5 febbraio 1972

*Il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972*
*Registro n. 10 Sanità, foglio n. 246*

TABELLA N. 1

**Indennità di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, per i direttori nonchè per i direttori di igiene mentale**

| Anzianità | Tempo definito | | Tempo pieno | |
|---|---|---|---|---|
| | per 12 mesi | per la 13ª mensilità | per 12 mesi | per la 13ª mensilità |
| Fino a 5 anni | 203.905 | 191.405 | 644.905 | 351.405 |
| Da 5 anni fino a 9 anni | 236.933 | 199.433 | 723.183 | 375.933 |
| Da 9 anni fino a 10 anni | 164.812 | 127.312 | 651.062 | 303.812 |
| Da 10 anni fino a 13 anni | 239.812 | 177.312 | 771.062 | 370.312 |
| Oltre 13 anni | 210.799 | 148.299 | 742.049 | 358.701 |

TABELLA N. 2

**Indennità di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, per i primari, igienisti e psicologi**

| Anzianità | Tempo definito | | Tempo pieno | |
|---|---|---|---|---|
| | per 12 mesi | per la 13ª mensilità | per 12 mesi | per la 13ª mensilità |
| Fino a 5 anni | 277.884 | 205.384 | 718.884 | 365.384 |
| Da 5 anni fino a 9 anni | 312.913 | 215.413 | 799.163 | 391.913 |
| Da 9 anni fino a 10 anni | 244.225 | 146.725 | 730.475 | 323.225 |
| Da 10 anni fino a 13 anni | 319.225 | 196.725 | 850.475 | 389.725 |
| Oltre 13 anni | 291.594 | 169.094 | 822.844 | 362.094 |

TABELLA N. 3

**Indennità di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, per gli aiuti nonchè per i pedopsichiatri e per i psicologi addetti ai centri di igiene mentale.**

| Anzianità | Tempo definito | | Tempo pieno | |
|---|---|---|---|---|
| | per 12 mesi | per la 13ª mensilità | per 12 mesi | per la 13ª mensilità |
| Fino a 4 anni | 134.797 | 144.797 | 447.047 | 258.547 |
| Da 4 anni fino a 5 anni | 103.289 | 113.289 | 415.539 | 227.039 |
| Da 5 anni fino a 10 anni | 173.289 | 158.289 | 527.539 | 287.039 |
| Da 10 anni fino a 15 anni | 248.289 | 208.289 | 647.539 | 353.539 |
| Oltre 15 anni | 328.289 | 263.289 | 775.039 | 426.539 |

TABELLA N. 4

**Indennità di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, per gli assistenti nonchè per i medici psichiatri addetti ai centri di igiene mentale.**

| Anzianità | Tempo definito | | Tempo pieno | |
|---|---|---|---|---|
| | per 12 mesi | per la 13ª mensilità | per 12 mesi | per la 13ª mensilità |
| Fino ad un anno | — | 47.386 | 154.886 | 105.136 |
| Da 1 anno fino a 2 anni | — | 7.056 | 114.556 | 64.806 |
| Da 2 anni fino a 5 anni | 7.056 | 42.056 | 193.306 | 111.306 |
| Da 5 anni fino a 10 anni | 77.056 | 87.056 | 305.306 | 171.306 |
| Da 10 anni fino a 15 anni | 147.056 | 132.056 | 417.306 | 231.056 |
| Da 15 anni fino a 20 anni | 217.056 | 177.056 | 529.306 | 290.806 |
| Oltre 20 anni | 287.056 | 222.056 | 641.306 | 350.806 |

**(11389)**

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

**Modifiche delle decorrenze fissate nel decreto ministeriale 5 febbraio 1972 relativo alle indennità di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, ai medici ed agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale in attuazione dell'art. 3 della legge 21 giugno 1971, numero 515, sono state determinate le indennità da corrispondere ai medici ed agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri di igiene mentale;

Ritenuto di dover modificare le decorrenze fissate all'art. 1 del citato decreto interministeriale 5 febbraio 1972 per la presentazione delle istanze di opzione per il rapporto a tempo pieno ovvero a tempo definito e per l'inizio dei nuovi rapporti;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale 5 febbraio 1972, relativamente alle decorrenze in esso fissate, i medici e gli psicologi in servizio di ruolo presso ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale potranno optare fino al 30 ottobre 1972 per il rapporto a tempo pieno ovvero per quello a tempo definito e le singole amministrazioni procederanno all'esame ed all'accoglimento delle stesse nei limiti del 60 % del totale dei posti in organico entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine al fine di consentire l'inizio dei nuovi rapporti con decorrenza 1° gennaio 1973.

Fino a tale data i rapporti esistenti saranno considerati a tempo definito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

*Il Ministro per la sanità*
GASPARI
*Il Ministro per l'interno*
RUMOR
*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972*
*Registro n. 10 Sanità, foglio n. 247*

**(11390)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

**Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Mantova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971 con il quale si è proceduto alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Mantova ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Viste le lettere con le quali i signori Bruno Bertolini e Costante Bina hanno rassegnato le dimissioni, rispettivamente, da sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti e da sindaco supplente in rappresentanza delle categorie riunite dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio in seno al succitato collegio sindacale;

Vista la nota n. 0012468 del 29 maggio 1972 con la quale l'assemblea generale dei delegati della cassa mutua provinciale di Mantova, nella riunione del 15 maggio 1972, ha eletto quale sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti il sig. Romualdo Giorgi, nonchè quale sindaco supplente in rappresentanza delle categorie riunite dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio il sig. Giordano Barozzi, in sostituzione dei precitati membri dimissionari;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

I signori Romualdo Giorgi e Giordano Barozzi sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti e sindaco supplente in rappresentanza delle categorie riunite dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio presso il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

*Il Ministro*: COPPO

**(11333)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

**Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciale di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1971 con il quale si è proceduto alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Vista la lettera con la quale il dott. Guido Picardi, membro effettivo del predetto collegio sindacale designato dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 0011806 in data 19 maggio 1972 con la quale il consiglio centrale della succitata Federazione nazionale ha designato, il rag. Marcello Jannetti, in sostituzione del dott. Guido Picardi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Marcello Jannetti è nominato sindaco effettivo presso il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Napoli, su designazione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

*Il Ministro*: COPPO

**(11334)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

**Sostituzione di un membro nel comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1968 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Considerato che due componenti del comitato predetto sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

*Comitato provinciale di Cagliari*:

Ibba Giuseppe in sostituzione di Antonio Tamburini, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Mereu Italo in sostituzione di Di Liberto Franco, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

*Il Ministro*: COPPO

**(11337)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernenti la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la lettera in data 19 giugno 1972 con la quale il dott. Gino Ceriani, membro del consiglio di amministrazione medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la lettera n. 2621/156403 in data 19 giugno 1972 con la quale la predetta Confederazione generale della industria italiana ha designato il prof. dott. Ernesto Cianci in sostituzione del dott. Gino Ceriani;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione medesimo;

Decreta:

Il prof. dott. Ernesto Cianci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Gino Ceriani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

*Il Ministro*: COPPO

**(11336)**

---

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iniezioni Saltarelli antisciatiche » della ditta Laboratorio Saltarelli e De Albertis, con sede in Genova.** (Decreto di revoca n. 4246/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 novembre 1954 con il quale veniva registrata al n. 851/A la specialità medicinale denominata « Iniezioni Saltarelli antisciatiche », fiale 6 ×2 cc., a nome della ditta Laboratorio Saltarelli e De Albertis, con sede in Genova, piazza Colombo, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iniezioni Saltarelli antisciatiche »,

fiale × 2 cc., registrata al n. 851/A in data 22 novembre 1954 a nome della ditta Laboratorio Saltarelli e De Albertis, con sede in Genova, piazza Colombo n. 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(11444)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Steradil » della ditta Pietro Negroni, con sede in Cremona.** (Decreto di revoca n. 4243/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 maggio 1950 con il quale veniva registrata al n. 1637/A la specialità medicinale denominata « Steradil forte » (fiale 6 × 2 cc.) a nome della ditta Pietro Negroni, con sede in Cremona, via Aglio n. 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta predetta;

Considerando che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata e quindi ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della stessa alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 'uglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Steradil forte » 6 fiale da 2 cc., registrata al n. 1637/A in data 22 settembre 1950 a nome della ditta Pietro Negroni, con sede in Cremona, via Aglio n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Cremona è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(11441)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dilatol » della ditta Zambon, con sede in Milano Bresso.** (Decreto di revoca n. 4247/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 gennaio 1949 e 4 luglio 1951 con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 1657 e 1657/A la specialità medicinale denominata « Dilatol », fiale di 1° e di 2° grado (categoria), a nome della ditta Zambon, con sede in Vicenza, piazzale Giusti n. 12-*A* ora con sede in Milano Bresso, via Lillo del Duca, 10, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Vicenza, via Cappuccini, 40;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata e quindi ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della stessa alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dilatol », 6 fiale da 2 cc. di 1° e 2° grado (categoria), registrata rispettivamente ai numeri 1675 e 1675/A in data 14 gennaio 1949 e 4 luglio 1951, a nome della ditta Zambon, con sede in Milano Bresso, via Lillo del Duca, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(11442)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

**Inserimento di comuni nelle zone di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate ad ottenere l'inserimento dei rispettivi territori in una delle zone di controllo;

Visti i pareri espressi in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 23 settembre 1972;

Visti i propri decreti di data 23 novembre 1967, 11 gennaio 1971, 1° ottobre 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 310 del 13 dicembre 1967, n. 26 del 1° febbraio 1971 e n. 284 dell'11 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

*Provincia di Torino*: Alpignano Borgaro Torinese Borgofranco d'Ivrea Borgone di Susa Chivasso - Collegno Leinì Orbassano Pinerolo Robassomero - San Mauro Torinese.

*Provincia di Alessandria*: Acqui Terme Bosco Marengo Casale Monferrato Novi Ligure Ovada Serravalle Scrivia Valenza.

*Provincia di Asti*: Asti.

*Provincia di Cuneo*: Alba Bra.

*Provincia di Novara*: Arona Borgomanero Omegna Trecate.

*Provincia di Milano*: Binasco Casalpusterlengo - Codogno.

*Provincia di Bergamo*: Dalmine Montello Seriate Tavernola Bergamasca Treviglio.

*Provincia di Brescia*: Nave.

*Provincia di Como*: Lecco.

*Provincia di Cremona*: Crema.

*Provincia di Mantova*: Mantova.

*Provincia di Pavia*: Sannazzaro de' Burgondi.

*Provincia di Sondrio*: Novate Mezzola.

*Provincia di Varese*: Cairate Castellanza Cavaria con Premezzo Fagnano Olona Gorla Maggiore Gorla Minore Lonate Ceppino Olgiate Olona - Samarate - Solbiate Olona Somma Lombardo Tradate.

*Provincia di Savona*: Cairo Montenotte Vado Ligure.

*Provincia di Bologna*: Casalecchio di Reno - San Lazzaro di Savena.

*Provincia di Modena*: Sassuolo.

*Provincia di Parma*: Fidenza.

*Provincia di Firenze*: Certaldo Empoli Incisa in Val d'Arno Pelago - Pontassieve.

*Provincia di Arezzo*: Cavriglia.

*Provincia di Grosseto*: Follonica Orbetello Scarlino.

*Provincia di Livorno*: Piombino Rosignano Marittimo.

*Provincia di Massa Carrara*: Massa Carrara.

*Provincia di Pescara*: Pescara.

*Provincia di Chieti*: Chieti.

Art. 2.

Sono inseriti nella zona « B » di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

*Provincia di Torino*: Grugliasco - Moncalieri Nichelino Settimo Torinese Venaria.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(11408)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Inizio delle procedure per la nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato**

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1972, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di dieci nuovi medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

**(11487)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Mutua assistenza professionisti impiegati M.A.P.I. », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 ottobre 1972, l'avv. Renato Recca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Mutua assistenza professionisti impiegati M.A.P.I. », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Renato Ilari, che ha rinunciato all'incarico.

**(11488)**

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa Istituto stomatologico italiano, con sede in Milano.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 settembre 1972, i poteri conferiti all'avv. Mario Savanco, commissario governativo della società cooperativa Istituto stomatologico italiano, con sede in Milano, sono stati prorogati fino al 30 marzo 1973.

**(11489)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Putignano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III-9/16-1936, in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Putignano (Bari) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

**(11490)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1972, registro n. 44 Finanze, foglio n. 18, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso proposto da Furia Enrico Giuseppe avverso il decreto ministeriale 16 ottobre 1968.

**(11491)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

**Corso dei cambi del 16 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 583,40 | 583,40 | 583,45 | 583,40 | 583 — | 583,40 | 583,45 | 583,40 | 583,40 | 583,40 |
| Dollaro canadese | 594,20 | 594,20 | 594 — | 594,20 | 593,75 | 594,20 | 594,30 | 594,20 | 594,20 | 594,20 |
| Franco svizzero | 153,59 | 153,59 | 153,70 | 153,59 | 153,475 | 153,60 | 153,64 | 153,59 | 153,59 | 153,60 |
| Corona danese | 84,435 | 84,435 | 84,48 | 84,435 | 84,30 | 84,42 | 84,44 | 84,435 | 84,43 | 84,43 |
| Corona norvegese | 88,67 | 88,67 | 88,70 | 88,67 | 88,15 | 88,65 | 88,68 | 88,67 | 88,67 | 88,66 |
| Corona svedese | 122,81 | 122,81 | 122,88 | 122,81 | 122,80 | 122,80 | 122,83 | 122,81 | 122,81 | 122,80 |
| Fiorino olandese | 179,765 | 179,765 | 179,75 | 179,765 | 179,75 | 179,75 | 179,78 | 179,765 | 179,76 | 179,75 |
| Franco belga | 13,2075 | 13,2075 | 13,22 | 13,2075 | 13,1875 | 13,20 | 13,21 | 13,2075 | 13,20 | 13,20 |
| Franco francese | 116,145 | 116,145 | 116,1850 | 116,145 | 116,15 | 116,15 | 116,15 | 116,145 | 116,14 | 116,14 |
| Lira sterlina | 1406,80 | 1406,80 | 1408,50 | 1406,80 | 1406 — | 1406,80 | 1407,05 | 1406,80 | 1406,80 | 1406,80 |
| Marco germanico | 181,72 | 181,72 | 181,75 | 181,72 | 181,45 | 181,72 | 181,76 | 181,72 | 181,72 | 181,70 |
| Scellino austriaco | 25,1290 | 25,129 | 25,1350 | 25,1290 | 25,15 | 25,12 | 25,1175 | 25,1290 | 25,12 | 25,12 |
| Escudo portoghese | 21,665 | 21,665 | 21,65 | 21,665 | 21,69 | 21,66 | 21,64 | 21,665 | 21,66 | 21,65 |
| Peseta spagnola | 9,1880 | 9,188 | 9,1850 | 9,1880 | 9,16 | 9,18 | 9,189 | 9,1880 | 9,18 | 9,18 |
| Yen giapponese | 1,94 | 1,94 | 1,9375 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1,9385 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |

**Media dei titoli del 16 ottobre 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,625 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,325 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,50 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,575 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,95 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,65 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,625 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,875 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,425 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,85 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,45 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,075 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,875 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,90 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,80 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,925 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 16 ottobre 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 583,425 |
| Dollaro canadese | 594,25 |
| Franco svizzero | 153,615 |
| Corona danese | 84,437 |
| Corona norvegese | 88,675 |
| Corona svedese | 122,82 |
| Fiorino olandese | 179,772 |
| Franco belga | 13,209 |
| Franco francese | 116,147 |
| Lira sterlina | 1406,925 |
| Marco germanico | 181,74 |
| Scellino austriaco | 25,123 |
| Escudo portoghese | 21,652 |
| Peseta spagnola | 9,188 |
| Yen giapponese | 1,939 |

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2063/R/Gab. con cui al sig. Mairhofer Giuseppe, nato a Ultimo il 24 gennaio 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 aprile 1971 dalla sig.ra Anna Mair ved. Mairhofer, moglie del predetto, nella sua qualità di tutrice del figlio Masi Giuseppe, minorato psichico, nato a Ultimo il 18 gennaio 1929, residente a S. Pancrazio n. 16;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2063/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Masi Giuseppe, nato a Ultimo il 18 gennaio 1929, residente a S. Pancrazio n. 16, viene ripristinato nella forma tedesca di Mairhofer.

Il sindaco del comune di San Pancrazio provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 settembre 1972

*Il commissario del Governo*: MASCI

**(11420)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

### Concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di consigliere di ragioneria

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di «Consigliere di ragioneria» qualifica iniziale del ruolo di ragioneria, categoria direttiva, presso le sedi periferiche dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con l'esclusione di quelle del Lazio.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto o in parte gli ulteriori posti disponibili allo atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione dai candidati nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

*a*) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P. D.E.D.P. assunto ai sensi del punto 18) della delibera 9 luglio 1964 approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

*c*) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

*d*) avere sempre tenuto buona condotta;

*e*) essere di sana e robusta costituzione fisica;

*f*) essere immuni da condanne e precedenti penali;

*g*) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea in scienze economiche e commerciali, laurea in scienze economiche, laurea in scienze economiche bancarie, laurea in scienze statistiche ed attuariali.

I suddetti titoli di studio dovranno essere stati conseguiti in università ovvero istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, appartenenti alla categoria di concetto, ruolo amministrativo, che non siano in possesso del diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a «Segretario di 2ª classe» ed abbiano il titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza (diploma di istituto secondario di secondo grado).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, direzione generale, servizio del personale, 00199 Roma, via A. Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti, dopo aver riportato il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita (coloro che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età) debbono dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subite;

4) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione. Nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

*a*) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*b*) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda ed al fine della valutazione dei titoli gli aspiranti dovranno presentare:

*a*) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

*b*) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni dal quale risultino le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

*c*) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utile produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine prestabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

*Prove di esame e valutazione dei titoli*

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata e, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno presentare un valido documento di identificazione munito di fotografia.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di tre punti e terrà conto:

*a)* della votazione riportata nell'esame di laurea;

*b)* dell'eventuale possesso del diploma di ragioniere e del relativo punteggio;

*c)* del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

*d)* di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

*Titoli di precedenza e di preferenza*

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P., servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti. Limitatamente ai rimpatriati dalla Libia (legge 19 ottobre 1970, n. 744), il termine per la presentazione dei documenti viene prorogato a tre mesi, semprechè gli interessati comunichino, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della lettera, di volersi avvalere di tale proroga e specifichino i titoli che si riservano di produrre.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso — formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi — sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei tutti gli altri concorrenti che abbiano superato le prove scritte ed orali.

Art. 8.

*Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego Termini*

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati con raccomandata a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P., servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito;

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

*Periodo di prova Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « Consigliere di ragioneria » e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che non assumano servizio, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, alla data stabilita, presso la sede loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 26 luglio 1972

*Il presidente*: CIOCCETTI

---

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata da L. 500)

*All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio del personale* Via A. Vivaldi 12 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) nato a (provincia di .) il (2) residente in (3) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di « Consigliere di ragioneria » qualifica iniziale del ruolo ragioneria categoria direttiva, indetto il 26 luglio 1972.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (5);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso l'Università degli studi di

*e*) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6);

*f*) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

*g*) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;
2) (7);
3) (8).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo cap impegnandosi di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data, lì

Firma (9)

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(9) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

**(11319)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Rettifica del bando di concorso per titoli a trentacinque posti di assistente ai monumenti e alle antichità nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 257, con il quale veniva bandito un concorso per titoli a trentacinque posti di assistente ai monumenti e alle antichità nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che nella elaborazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1971, sopracitato si è incorso in un evidente errore materiale nel senso che è precisamente detto: « al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle Amministrazioni dello Stato », mentre, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, detto concorso deve essere limitato agli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma secondo, del decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 257, con il quale veniva bandito un concorso per titoli a trentacinque posti di assistente ai monumenti e alle antichità nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, è rettificato come segue: « Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Sono confermate le altre norme stabilite con il precitato decreto ministeriale 9 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 257.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1972

*Il Ministro*: MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1972
*Registro n.* 54, *foglio n.* 108

**(11318)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 luglio 1972.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di puericoltrice in prova nella carriera esecutiva del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3578-1063/41-I. Pers. dd. 21 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di puericoltrice in prova della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia, consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sui seguenti argomenti:

1) Puericoltura: prime cure al neonato, allattamento;
2) tecnica dell'assistenza bambino sano;
3) soccorsi d'urgenza in attesa del medico;
4) principali nozioni d'igiene;
5) le più frequenti malattie dell'infanzia;
6) nozioni sulle più importanti malattie infettive contagiose e croniche, vaccinazioni;
7) igiene prenatale e postnatale;
8) assistenza sociale alla madre e al bambino;
9) elementi di psicopedagogia;
10) economia domestica e nozioni generali di igiene alimentare;
11) tecnica dell'assistenza al bambino ammalato, assistenza durante la visita medica;
12) economia domestica: nozioni generali di dietetica e tecnica culinaria.

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

*a*) argomenti delle prove scritte;
*b*) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 luglio 1972

*Il Presidente della giunta provinciale:*
KESSLER

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *agosto* 1972
*Registro n.* 18, *foglio n.* 12

**(11048)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 luglio 1972.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di segretario-analista preparatore di 1ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione chimica.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3579-1063/44-I. Pers. dd. 21 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di segretario-analista preparatore di 1ª classe in prova della carriera di concetto del ruolo speciale del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica, consiste in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Art. 2.

Le prove scritte vertono sui seguenti argomenti:

1) tema di cultura generale sulla costituzione e produzione dei principali alimenti;

2) relazione scritta sulle modalità delle ricerche da espletarsi su uno dei principali alimenti ai fini di accertarne la genuinità, esponendo altresì i principi chimici teorici che consentono il procedimento di laboratorio.

Art. 3.

La prova pratica consiste in tre determinazioni chimiche di rilievo su uno dei principali alimenti.

Art. 4.

*Prova orale*:

La prova orale verte sulle seguenti materie:

*a*) materie delle prove scritte;
*b*) materie della prova pratica;
*c*) legislazione in materia di alimenti;
*d*) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 luglio 1972

*Il Presidente della giunta provinciale:*
KESSLER

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *agosto* 1972
*Registro n.* 18, *foglio n.* 13

**(11049)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.